



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

STATUTO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 30 settembre 1991, n. 63 integrata con atto 25 febbraio 1992, n. 11;
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 6 aprile 1994;
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20.11.1999 integrata con atto 18.12.1999, n. 86;
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.08.2003).

INDICE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI.....	I
ART. 1 - Autonomia del Comune	1
ART. 2 - Territorio, Sede, Stemma e Gonfalone	1
ART. 2 bis - Albo Pretorio	2
ART. 3 - Funzioni	2
ART. 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.....	3
ART. 5 - Diritto alla salute e all'assistenza	3
ART. 6 - Tutela del patrimonio culturale	3
ART. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio	3
ART. 8 - Programmazione economico - sociale e territoriale	4
ART. 9 - Libere forme associative	4
ART. 9 bis - Consulte tecniche di settore	5
ART. 10 - Servizi pubblici locali.....	5
ART. 11 - Istanze ed interrogazioni di associazioni e cittadini	6
ART. 12 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione	6
ART. 13 - Referendum Comunali.....	6
ART. 14 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini	7
ART. 15 - Designazione e nomine	7
ART. 16 - Difensore Civico	8
CAPITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	9
ART. 16 bis - Organi istituzionali.....	9
ART. 17 - Consiglio Comunale	9
ART. 18 - Organi del Consiglio Comunale	9
ART. 19 – Istituzione della Presidenza del Consiglio Comunale	9
ART. 19 bis – Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale.....	10
ART. 19 ter – Status del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale	10
ART. 20 - Gruppi consiliari	11
ART. 21 - Commissioni consiliari permanenti.....	11
ART. 21 bis - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali	12
ART. 22 - Commissione dei Capigruppo	12
ART. 22 bis - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente	13
ART. 23 - Adunanze del Consiglio Comunale	13
ART. 24 - Competenze del Consiglio.....	13
ART. 24 bis – Inadempimento atti consiliari obbligatori. Funzionario incaricato	15
ART. 25 - Deliberazioni d'urgenza del Consiglio Comunale	15
ART. 25 bis - Funzionamento del Consiglio	15
ART. 26 - Prima seduta del Consiglio	16
ART. 27 - Consigliere anziano	16

ART. 28 - Dimissioni - Surroga dei Consiglieri.....	16
ART. 29 - Regolamento del Consiglio Comunale	16
ART. 30 - Convocazioni del Consiglio Comunale	16
ART. 31 - Ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale.....	16
ART. 32 - Pubblicità dell'ordine del giorno	17
ART. 33 - I Consiglieri	17
ART. 34 - Votazioni in seno al Consiglio Comunale	17
ART. 35 - Maggioranze nelle deliberazioni del Consiglio Comunale	17
ART. 36 - Rappresentanti delle minoranze nel Consiglio Comunale	18
ART. 37 - Segretario del Consiglio Comunale.....	18
ART. 38 - Verbale di seduta del Consiglio Comunale	18
ART. 39 - Attività deliberativa del Consiglio Comunale.....	18
ART. 40 - Modalità di deliberazione del Consiglio Comunale.....	18
ART. 41 - Regolamento del Consiglio Comunale	19
ART. 42 - Piani e programmi del Consiglio Comunale	19
ART. 43 - Votazioni in seno al Consiglio Comunale	19
ART. 44 - Deliberazioni del Consiglio Comunale.....	19
ART. 45 - Discussione su iniziative e richieste dei Consiglieri Comunali.....	19
ART. 46 - Mozioni dei Consiglieri Comunali	19
ART. 47 - Presentazione di ordine del giorno	19
ART. 48 - Relazioni dei rappresentanti comunali.....	19
ART. 49 - Nomina della Giunta	20
ART. 50 - Revoca degli Assessori	20
ART. 51 - Giunta Comunale	20
ART. 52 - Competenze della Giunta.....	20
ART. 52 – bis - Funzionamento della Giunta	20
ART. 53 - Convocazione della Giunta.....	21
ART. 54 - Presidenza della Giunta	21
ART. 55 - Segretario della Giunta.....	21
ART. 55 bis - Verbali di Giunta.....	21
ART. 56 - Deliberazioni della Giunta.....	21
ART. 57 - Il Sindaco	21
ART. 57 bis - Competenze del Sindaco	22
ART. 57 ter - Il Vice Sindaco	23
ART. 58 - Deleghe ed incarichi	23
ART. 59 - Cessazione dalla carica di Sindaco	23
ART. 59 bis - Mozione di sfiducia	24
ART. 59 ter - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione	24
CAPITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	24
ART. 60 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	24
ART. 61 - Incarichi ed indirizzi di gestione	25

ART. 62 - Il Segretario Comunale.....	26
ART. 63 - Il Vice Segretario.....	26
ART. 64 - Il Direttore Generale.....	27
ART. 65 - Gestione amministrativa	27
CAPITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	29
ART. 66 - Modalità di erogazione dei servizi	29
ART. 67 - Istituzione.....	29
ART. 68 - L'Azienda Speciale.....	29
ART. 69 - Società per azioni	30
ART. 70 - Gestione dei servizi in forma associata	30
ART. 71 - Piano dei servizi locali.....	31
CAPITOLO V - PROGRAMMAZIONE, FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE	31
ART. 72 - Programmazione	31
ART. 73 - Autonomia finanziaria	32
ART. 73 bis - Demanio e patrimonio	32
ART. 74 - Controllo interno di gestione.....	33
ART. 75 - Collegio dei revisori dei Conti.....	33
ART. 76 - Regolamento di Contabilità.....	33
CAPITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO	33
ART. 77 - Modalità di revisione	33
CAPITOLO VII - REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	34
ART. 78 - Regolamenti	34
ART. 79 - Vigenza dei regolamenti	34
ART. 80 - Entrata in vigore dello Statuto.....	34

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, finanziaria ed impositiva.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività di collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi di interesse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità, alla razza ed alle opinioni politiche.

ART. 2 - Territorio, Sede, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Comune ha sede nel capoluogo ed è sito in Via Iolanda; la sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale; presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e Commissioni in altra sede.
4. Sia gli Organi sia le Commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del Comune.
5. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di seguito riprodotti sono stati riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica in data 20.02.1996 e così descritti:
 - a) Stemma: d'oro, alla figura di San Nicola Vescovo, in maestà, il viso e le mani di carnagione, il capo coperto dalla mitria d'argento, vestito con la tunica di azzurro e con il grande manto, dello stesso, i piedi calzati di nero, tenente con la mano destra il pastorale d'argento, posto in palo, la mano sinistra posta sul petto. Ornamenti esteriori da Comune.
 - b) Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



6. Nelle cerimonie ufficiali il Gonfalone con lo Stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme.
7. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 2 bis - Albo Pretorio

1. Nella sede comunale in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Responsabile del servizio o suo incaricato cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

ART. 3 - Funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nonché garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Qualora ne ravvisi la necessità promuove un'attiva partecipazione dei cittadini sui problemi di rilevanza generale, anche attraverso referendum consultivi.
3. Si adopera per assicurare a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa, attraverso la promozione dello sviluppo, del progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità locale.
4. Si adopera per realizzare condizioni di piena occupazione e di tutela dei diritti dei lavoratori.
5. Si adopera per realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso una migliore organizzazione dei tempi e dei modi della vita urbana.
6. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
7. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
8. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
9. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

10. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della regione organizzato a livello locale.

ART. 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, per eliminare le cause d'inquinamento atmosferico, acustico, del suolo, delle acque.
2. Tutela altresì il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Tutela il patrimonio boschivo quale fattore di primaria importanza economica ed ambientale, che va conservato e protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini.

ART. 5 - Diritto alla salute e all'assistenza

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue specifiche competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo soprattutto in ordine alla salubrità e sicurezza dell'ambiente.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani ai minori, ai disabili e agli handicappati, intervenendo nell'eliminazione delle barriere architettoniche e di tutti quegli ostacoli che impediscono l'effettiva e diretta partecipazione di tutti i cittadini alla vita collettiva e sociale.

ART. 6 - Tutela del patrimonio culturale

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive realizzando idonee strutture, impianti e servizi.
4. Le modalità per l'utilizzo di tali strutture o impianti saranno disciplinate dal Regolamento apposito.
5. In tale Regolamento dovrà prevedersi il concorso alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per fini di particolare carattere sociale o istituzionale dell'Ente.

ART. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture industriali e sociali, degli impianti turistici e commerciali e termali.
2. Determina le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque.
3. Realizza, a norma di legge, piani di sviluppo dell'edilizia pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
6. Predispone ed organizza squadre di volontari di protezione civile al fine di un intervento immediato in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi alla collettività.

7. Predisporre gli strumenti per un equilibrato sfruttamento risorse boschive mediante piani economici e studi sull'utilizzo di essenze da impiegare per finalità economiche, di protezione del suolo, di riserva floristica e quale oasi faunistica.
8. Promuove azioni per un utilizzo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permuta od acquisti o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.

ART. 8 - Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando gli idonei strumenti della programmazione per come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune realizza la programmazione attraverso la creazione di un Comitato Permanente d'Osservazione, con finalità consultive, per la rilevazione dei cambiamenti che intervengono nella società, al fine di approntare i relativi strumenti di intervento.
4. Questo Comitato sarà nominato dal Consiglio Comunale e sarà così articolato:
 - 1 rappresentante sindacale designato dalle confederazioni;
 - 1 rappresentante dei commercianti;
 - 1 rappresentante degli artigiani;
 - 1 rappresentante del mondo della scuola;
 - 1 rappresentante del mondo agricolo;
 - 1 rappresentante delle comunità religiose;
 - 1 rappresentante delle donne;
 - 1 rappresentante degli anziani;
 - 1 rappresentante della Pro-Loce;
 - 1 rappresentante delle società sportive;
 - 1 rappresentante delle cooperative;
 - 1 rappresentante degli operatori turistici;
 - 1 rappresentante degli imprenditori;
 - 1-rappresentante del Forum giovanile;
 - 1-rappresentante dei disoccupati;
 - 1-rappresentante delle associazioni;
 - 1-rappresentante della stampa locale;
 - 1-rappresentante dei professionisti locali.
 - a) durata in carica: quanto il Consiglio Comunale;
 - b) è eletto mediante unica votazione del Consiglio Comunale; ogni Consigliere vota un solo nome per ogni categoria;
 - c) il funzionamento sarà regolato dal Regolamento.

ART. 9 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione dei contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
 4. E' costituito il "Forum Giovanile" dei rappresentanti delle Associazioni e delle organizzazioni giovanili che ne facciano richiesta, dai giovani presenti nelle istituzioni scolastiche, universitarie e del volontariato. Il "Forum Giovanile" rappresenta il referente del Comune per le politiche giovanili (scuola, cultura, sport, tempo libero, dinamiche del mercato del lavoro e delle possibilità occupazionali).
 5. E' costituito "l'Osservatorio per la condizione femminile" dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni femminili che ne facciano richiesta, per esprimere istanze e proposte relative alle politiche femminili.
 6. E' costituito l'Osservatorio per l'Occupazione e per le Attività Produttive costituito da rappresentanti degli imprenditori, dei sindacati, degli ordini professionali e dei disoccupati, per esprimere istanze e proposte relative alle attività produttive, alle politiche occupazionali, nonché istanze e proposte finalizzate al sostegno dei disoccupati.
 7. I Forum e gli Osservatori di cui ai commi 4, 5 e 6 sono disciplinati da appositi regolamenti per ciò che riguarda la loro composizione, compiti e funzionamento.

ART. 9 bis - Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

ART. 10 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 11 - Istanze ed interrogazioni di associazioni e cittadini

1. Le associazioni portatrici di interessi collettivi e i singoli cittadini possono presentare istanze ed interrogazioni per esprimere necessità della collettività e chiedere adeguati provvedimenti.
2. La risposta a tali interrogazioni, riconosciute come portatrici di interesse generale, del Sindaco o della Giunta, a seconda delle rispettive competenze, deve avvenire entro 30 giorni e deve essere comunicata per iscritto.
3. La presentazione delle istanze e delle interrogazioni sarà regolata dal regolamento.

ART. 12 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a un decimo possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione, espropriazioni per pubblica utilità e revisione dello Statuto.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire i pareri della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

ART. 13 - Referendum Comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto, S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
12. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

ART. 14 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità Giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto- nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 15 - Designazione e nomine

1. E' riconosciuto ai cittadini, sia singoli e sia associati, il diritto di poter effettuare designazioni per le nomine di competenza comunale. Le procedure per la designazione saranno definite per Regolamento.

ART. 16 - Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.
3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
4. Egli esercita altresì il controllo eventuale sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di Pubblico Ufficiale.
8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula:
"Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto Comunale e delle norme regolamentari dell'Ente"
9. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'Amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
10. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.
11. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
12. Al Difensore Civico compete una indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.
13. All'Ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
14. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali.
15. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
16. Ove l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.

17. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
18. Ove si verifici nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

CAPITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 16 bis - Organi istituzionali

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

ART. 17 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta il massimo organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo locale.
2. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri.
3. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
6. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
7. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
8. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

ART. 18 - Organi del Consiglio Comunale

1. Sono organi del Consiglio Comunale:
 - a) il Presidente;
 - b) i gruppi consiliari;
 - c) le commissioni consiliari;
 - d) la conferenza dei Capigruppo.

ART. 19 – Istituzione della Presidenza del Consiglio Comunale

1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio Comunale composta dal Presidente e da due Vicepresidenti con funzioni vicarie, eletti dal Consiglio tra i suoi membri, dopo la convalida degli eletti, con separata votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta dei voti.
2. Alla prima applicazione della presente norma il Consiglio provvede nella riunione indetta immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

ART. 19 bis – Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni, previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è dotato di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la polizia e la seduta, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità dello svolgimento dei lavori. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, stabilite dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dalla normativa europea, nazionale e regionale.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'esame dell'Assemblea;
 - convoca e presiede la Commissione dei Capigruppo consiliari;
 - promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza della Commissione consiliare avente funzioni di controllo o di garanzia;
 - attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
 - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
 - cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
 - promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
 - adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

ART. 19 ter – Status del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta l'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, alle condizioni dallo stesso previste, determinata ai sensi dell'art. 5 del D.M. 04.04.2000, n. 119.
2. Ai Vicepresidenti del Consiglio spetta una indennità di funzione nella misura da stabilirsi nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in base ai principi desumibili dalla normativa citata nel comma precedente.

3. Spettano altresì, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Vicepresidenti, se lavoratori dipendenti, le aspettative, i permessi e le licenze di cui agli artt. 79, 80 e 81 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ART. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare; il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo consiliare diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
4. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendono confluire in altri gruppi esistenti; l'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
6. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
7. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
8. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 21 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il Regolamento ne determina la composizione nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

6. Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili di settore, uffici e servizi, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
8. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
10. Le Commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

ART. 21 bis - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.
3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

ART. 22 - Commissione dei Capigruppo

1. I singoli gruppi debbono comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il nome del proprio Capogruppo; in mancanza di tale comunicazione sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo costituito secondo l'art.20, commi 1, 4, 5.
2. La commissione dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vicepresidente per l'esame di proposte relative alle modalità ed all'ordine dei lavori, all'interpretazione dello statuto e del regolamento, alla valutazione di proposte di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
3. Alla riunione può assistere il Segretario o altro funzionario da questi delegato.
4. Il Regolamento determina i poteri della commissione dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 22 bis - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
4. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

ART. 23 - Adunanze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale articola i suoi lavori in sessioni ordinarie e straordinarie e in caso di necessità e d'urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore il Consiglio può essere convocato in via straordinaria e d'urgenza; sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, straordinarie tutte le altre.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne che nei casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
3. Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
4. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
5. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 24 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) Atti normativi:
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
 - regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare.
 - b) Atti di programmazione:
 - programmi
 - piani finanziari
 - relazioni previsionali e programmatiche
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi.
- c) Atti di decentramento:
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.
- d) Atti relativi al personale:
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi.
- e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
 - convenzioni fra comuni e fra comune e provincia
 - accordi di programma
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali.
- f) Atti relativi a spese pluriennali:
 - tutte le spese che impegnano i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti:
 - acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio.
 - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati sottoposti a vigilanza:
 - atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - assunzione diretta di pubblici servizi
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
 - concessioni di pubblici servizi
 - affidamento di servizio o attività mediante convenzione.
- i) Atti relativi alla disciplina dei tributi:
 - atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta.
- l) Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
 - contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario.
- m) Atti di nomina:
 - definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta.
- n) Atti elettorali e politico – amministrativi:

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
 - surrogazione dei consiglieri
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
 - nomina della commissione elettorale comunale
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze.
- o) Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

ART. 24 bis – Inadempimento atti consiliari obbligatori. Funzionario incaricato

1. Nei casi di mancata adozione nei termini, da parte del Consiglio Comunale, di atti obbligatori per legge, al Segretario Generale è affidato l'incarico di dare comunicazione dell'inadempimento al Prefetto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 25 - Deliberazioni d'urgenza del Consiglio Comunale

1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 25 bis - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziaria, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
6. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 26 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invio di convocazione.
2. E' presieduta dal Sindaco fino alla elezione del nuovo Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, ai sensi dell'art. 22 ter del presente statuto.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti, con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed a essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

ART. 27 - Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di preferenza sommati a quelli di lista.
2. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

ART. 28 - Dimissioni - Surroga dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 29 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 30 - Convocazioni del Consiglio Comunale

1. Le sedute successive alla prima del Consiglio neoeletto, sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi legittimamente lo sostituisce, fissando il giorno e l'ora della seduta.
2. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 31 - Ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale

1. L'ordine del giorno relativo alle sedute successive alla prima è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

ART. 32 - Pubblicità dell'ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici nei termini previsti dal Regolamento e, comunque, almeno un giorno precedente quello fissato per la seduta.

ART. 33 - I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e dei servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento, dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
7. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio; tale diritto è riconosciuto agli Assessori non Consiglieri.
8. Il regolamento del Consiglio può stabilire forme di contingentamento dei dibattiti.
9. Il Regolamento del Consiglio prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

ART. 34 - Votazioni in seno al Consiglio Comunale

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui lo Statuto prevede la votazione per appello nominale.
3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Ogni votazione ad eccezione di quelle per appello nominale, può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo Statuto.
5. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 35 - Maggioranze nelle deliberazioni del Consiglio Comunale

1. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
2. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

4. Non concorrono a determinare il numero dei votanti i Consiglieri che si astengono dalla votazione.
5. Nelle votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

ART. 36 - Rappresentanti delle minoranze nel Consiglio Comunale

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora con riferimento al punto 1. deve essere garantita la presenza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite dal regolamento del Consiglio, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 37 - Segretario del Consiglio Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale questi, è sostituito dal Vice Segretario che ne esercita le relative funzioni.

ART. 38 - Verbale di seduta del Consiglio Comunale

1. Della seduta del Consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal Regolamento, sottoscritto da colui o coloro che lo hanno presieduto e dal Segretario.
2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio Regolamento.

ART. 39 - Attività deliberativa del Consiglio Comunale

1. Oltre ai casi disciplinati dall'art.12, l'iniziativa delle proposte di deliberazioni spetta alla Giunta Comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto o dal Regolamento, a ciascun Consigliere.

ART. 40 - Modalità di deliberazione del Consiglio Comunale

1. Ogni proposta di deliberazione può anche essere assegnata dal Presidente del Consiglio a una Commissione permanente, in ragione della prevalente competenza.
2. La Commissione competente può chiedere il parere di altra Commissione, nei termini stabiliti dal regolamento.
3. Il regolamento può prevedere che le Commissioni prendano in esame emendamenti eventualmente presentati al Consiglio in testo emendato; in tale caso, il Consiglio si pronuncia preliminarmente su quale testo prendere in esame per la discussione e il voto.

ART. 41 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Le proposte di deliberazioni di natura regolamentare sono previamente trasmesse dal Sindaco al Presidente del Consiglio per l'assegnazione alla Commissione competente per materia e alla Commissione competente per gli affari istituzionali e per i rispettivi pareri.

ART. 42 - Piani e programmi del Consiglio Comunale

1. Ai piani, ai programmi generali e ai programmi settoriali da presentare al Consiglio devono essere allegate una o più relazioni tecniche che illustrano la fattibilità dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.

ART. 43 - Votazioni in seno al Consiglio Comunale

1. Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso o per articolo, secondo quanto stabilito dal regolamento.

ART. 44 - Deliberazioni del Consiglio Comunale

1. Ciascuna deliberazione approvata dal Consiglio è estratta dal verbale di seduta e dovrà contenere la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; l'estratto indica altresì il nome dei Consiglieri intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione.
2. La deliberazione è sottoscritta da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto e dal Segretario o da colui che lo ha sostituito.
3. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una o più proposte della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 45 - Discussione su iniziative e richieste dei Consiglieri Comunali

1. Il Regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande d'attualità alle interrogazioni, alle mozioni ed interpellanze, presentate dai Consiglieri, dettandone la disciplina relativa.

ART. 46 - Mozioni dei Consiglieri Comunali

1. Almeno un quinto dei Consiglieri può presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

ART. 47 - Presentazione di ordine del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno ciascun Capogruppo può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.

ART. 48 - Relazioni dei rappresentanti comunali

1. In occasione della sessione di esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, presentano una relazione scritta sull'attività svolta.

2. Il regolamento disciplina le modalità del dibattito relative e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

ART. 49 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i Consiglieri Comunali e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
2. L'entrata in carica degli Assessori avviene con la data del provvedimento di nomina da parte del Sindaco.

ART. 50 - Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare l'incarico a uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

ART. 51 - Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n.6 Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio.
3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
4. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.
5. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
6. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 52 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge le funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

ART. 52 – bis - Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
7. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

ART. 53 - Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco o, nel caso di sua assenza, impedimento o sospensione dalla carica, dal Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla convocazione della Giunta provvede l'Assessore più anziano d'età.

ART. 54 - Presidenza della Giunta

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza, impedimento o sospensione dalla carica, dal Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano per età.

ART. 55 - Segretario della Giunta

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e ne cura la verbalizzazione secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale questi è sostituito dal Vice Segretario che ne esercita le relative funzioni.

ART. 55 bis - Verbali di Giunta

1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o coloro che lo hanno presieduto e dal Segretario.

ART. 56 - Deliberazioni della Giunta

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, presentata per iscritto.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri, dai visti e dalle attestazioni richieste dalla Legge ed a tale preventiva presentazione è obbligato il personale competente per materia e per funzione.

ART. 57 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta e del Consiglio ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”**.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 57 bis - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge e dallo statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ART. 57 ter - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ART. 58 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.
13. La durata delle deleghe sia per gli assessori che per i dipendenti comunali non può, comunque, eccedere la durata del mandato del dipendente.

ART. 59 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

ART. 59 bis - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la motivazione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimento di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ART. 59 ter - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

CAPITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 60 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione e le modalità di revoca dell'incarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.
9. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale.
10. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

ART. 61 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, e con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
6. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
8. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.
9. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ART. 62 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta del Sindaco, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede personalmente o attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Nel caso in cui sia stata istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti speciali o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 63 - Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale.

3. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario, se da questi richiesto, alle sedute della Giunta e del Consiglio.

ART. 64 - Il Direttore Generale

1. Il Comune può procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere comunque quella del mandato del Sindaco, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. La convenzione di cui al comma 1. del presente articolo disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive per provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.
5. Al tal fine il Direttore:
 - a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale;
 - b) predispone d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
 - c) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
 - d) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.
6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
7. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

ART. 65 - Gestione amministrativa

1. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai responsabili dei servizi e degli uffici sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili dei servizi e degli uffici in particolare:
 - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedendo all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili dei servizi e degli uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
6. Oltre ai compiti sopraindicati, spettano ai responsabili dei servizi e degli uffici nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
7. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
10. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di approvazione dell'attestazione di copertura finanziaria.
11. I decreti e le determinazioni, muniti dell'attestazione di copertura finanziaria, dovranno essere restituiti a cura del servizio economico-finanziario, entro tre giorni dalla presentazione, al servizio richiedente.
12. Entro i successivi tre giorni dalla loro esecuzione i decreti e le determinazioni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia originale presso il servizio di segreteria.
13. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 66 - Modalità di erogazione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società e capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

ART. 67 - Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

ART. 68 - L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle

minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

4. Lo statuto dell'Azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I Revisori dei Conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

ART. 69 - Società per azioni

1. Al fine di provvedere alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale, il Comune, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, può costituire società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il capitale sociale della S.p.A. è detenuto per almeno il 51% dal Comune, da solo o unitamente agli altri enti territoriali partecipanti.
3. I membri del consiglio d'amministrazione della S.p.A., designati dal Comune, sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza. Il numero dei membri del consiglio d'amministrazione designati dagli enti territoriali deve essere tale da garantire la maggioranza nel consiglio d'amministrazione stesso.
4. Se alla costituzione della S.p.A. partecipano più enti locali, il potere di nomina degli amministratori e dei Sindaci di loro competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi tra gli enti partecipanti e recepiti nelle rispettive deliberazioni consiliari. Per le nomine, in ogni caso, debbono essere seguiti i criteri previsti dal comma precedente.
5. Nell'assemblea dei soci della S.p.A. il Comune è rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore da esso delegato, che vi partecipa sulla base delle direttive ricevute dalla Giunta Comunale.

ART. 70 - Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comunali che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 71 - Piano dei servizi locali

1. Il Comune approva, anche su base pluriennale, il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di gestione e di investimenti.
2. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
3. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quella diretta e di associazione mediante convenzione o consorzio, anche previo accordo di programma.
4. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
5. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
6. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali e economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
7. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi ed è decisa dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti dei Consiglieri assegnati.
8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
9. Il bilancio di previsione dell'istituzione e dell'azienda speciale e di altro soggetto gestore nonché il relativo rendiconto generale, sono allegati rispettivamente al bilancio di previsione e al rendiconto generale del Comune. Al rendiconto generale è pure allegato il bilancio della società per azioni.

CAPITOLO V - PROGRAMMAZIONE, FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 72 - Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente, che viene aggiornata annualmente per scorrimento.
2. Costituiscono allegati delle relazioni di cui al 1. comma: il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale, il programma pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano dei servizi locali, i piani e i programmi degli enti ed aziende strumentali, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'Ente.

3. I piani di programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguate alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o aggiornata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

ART. 73 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

ART. 73 bis - Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
5. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
6. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ART. 74 - Controllo interno di gestione

1. Al fine di realizzare il controllo interno di gestione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, onde verificare l'efficienza e l'economicità della gestione, previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel Regolamento di contabilità dovranno essere previsti metodologie di analisi e di valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentono, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati scostamenti con le proposte delle misure per eliminarli. Ogni singolo Consigliere ha diritto all'accesso dei dati circa lo stato e la gestione finanziaria del Comune.
3. Il Consiglio Comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune, oltre che dalla relazione che accompagna il rendiconto generale e dal rapporto del nucleo di valutazione, anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario e ai Responsabili dei servizi e degli uffici sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
4. Ogni Consigliere ha diritto di accedere ai dati concernenti la gestione economico - finanziaria del comune.

ART. 75 - Collegio dei revisori dei Conti

1. Il regolamento di Contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e i revisori.
2. Saranno disciplinate dal regolamento le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio dei revisori, in modo da assicurare i principi di imparzialità e di indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

ART. 76 - Regolamento di Contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla Legge dello Stato.

CAPITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 77 - Modalità di revisione

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione dell'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

CAPITOLO VII - REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 78 - Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. I regolamenti soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
6. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.
7. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

ART. 79 - Vigenza dei regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 80 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.